



COMUNE CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 23-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE " PROGETTO DI TRASPORTO SOLIDALE" PRESENTATO DALLA FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 13:15 e seguenti, con le modalità di cui all'art. 9 del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di Legge.

Risultano presenti e assenti come segue:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
GIAMPIERI LUCA	SINDACO	X	
PARROCINI CLAUDIO	VICE SINDACO	X in videoconferenza	
COLETTA SIMONETTA	ASSESSORE	X in videoconferenza	
SCONOCCHIA LORENA	ASSESSORE	X in videoconferenza	
FORTUNA GIOVANNA	ASSESSORE	X	
CARRISI MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	

presenti n. 6 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza DOTT. LUCA GIAMPIERI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa, in videoconferenza, il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SIMONE LODOVISI per la compilazione del verbale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 56 - AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Premesso che la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328/2000 prevede l’integrazione tra pubblico e privato come collaborazione per la realizzazione di progetti utili alla collettività;

Considerato che è finalità di questa amministrazione aiutare le persone in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari;

Vista la nota acquisita in atti dell’Ente al Prot. 941/2024 con la quale La Fondazione Progetti del Cuore ha presentato il “Progetto Trasporto Solidale” per persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati;

Considerato che tale progetto prevede la consegna a questo Comune di un automezzo, adatto per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione eventualmente anche carrozzate, in comodato d’uso gratuito per la durata di otto anni nell’ambito dei quali saranno portati avanti quattro progetti di sponsorizzazione, ogni progetto di finanziamento sarà relativo ad un biennio;

Preso atto che tutte le spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la polizza assicurativa del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito sono a carico della Fondazione Progetti del Cuore;

Considerato inoltre che tale automezzo, previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione Progetti del Cuore, può essere concesso da parte dell’Ente ad Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza a persone svantaggiate;

Considerata l’iniziativa di grande valore sociale a sostegno dei soggetti svantaggiati;

Vista la necessità di definire il rapporto attraverso la sottoscrizione di un “Accordo per la fornitura in comodato d’uso gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani, disabili e servizi di pubblica utilità” e di un “Contratto di comodato di beni mobili registrati” allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 reso dal Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Prendere atto di quanto in premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

1)- Approvare il “Progetto Trasporto Solidale” presentato dalla Fondazione Progetti del Cuore acquisito agli atti dell’Ente al prot. n.941/2024 che prevede la consegna a questo Comune di un automezzo, adatto per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione eventualmente anche carrozzate, in comodato d’uso gratuito per la durata di otto anni nell’ambito dei quali saranno portati avanti quattro progetti di sponsorizzazione, ogni progetto di finanziamento sarà relativo ad un biennio;

2)- Dare atto che tutte le spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la polizza assicurativa del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito sono a carico della Fondazione Progetti del Cuore;

3)- Disporre che il mezzo in oggetto, previa autorizzazione scritta da parte della Fondazione Progetti del Cuore, verrà concesso da parte dell’Ente ad Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza a persone svantaggiate;

4)- Demandare al Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile la sottoscrizione dell’“Accordo per

la fornitura in comodato d'uso gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani, disabili e servizi di pubblica utilità” e del “Contratto di comodato di beni mobili registrati” allegati secondo gli schemi allegati al presente atto deliberativo quali parti integranti e sostanziali;

Con separata votazione che riporta il medesimo risultato

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. LUCA GIAMPIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SIMONE LODOVISI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del 23-02-2024

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE " PROGETTO DI TRASPORTO SOLIDALE" PRESENTATO DALLA FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ANNOTAZIONI:

Civita Castellana, 23-02-2024

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
DOTT. MARCO TOMASSETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del 23-02-2024

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE " PROGETTO DI TRASPORTO SOLIDALE"
PRESENTATO DALLA FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ANNOTAZIONI:

Civita Castellana, 23-02-2024

IL DIRIGENTE

DOTT. MARCO TOMASSETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE CIVITA CASTELLANA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 23-02-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE " PROGETTO DI TRASPORTO SOLIDALE"
PRESENTATO DALLA FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 12-03-2024.

Civita Castellana, 26-02-2024

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SIMONE LODOVISI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**ACCORDO PER LA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN
AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ANZIANI, DISABILI
E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

→ L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____,

tra

L' _____,

Indirizzo _____, tel _____;

Indirizzo pec: _____,

→ Indirizzo e – mail: _____;

Codice Fiscale _____, P.IVA _____, in persona del Suo Legale

rappresentante sig./sig.ra _____, nato a _____ il

_____ residente in _____ via _____ n.

e

La Fondazione Progetti del Cuore, con sede legale in Reggio Emilia, in Via Giuseppe Guicciardi n. 7, C.F. 91196440357, PEC: fondazionepdc@pec.it qui rappresentata dal proprio legale rappresentante Dott. Ragone Daniele, per brevità "Fondazione";

Premesso che:

- l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- **Fondazione Progetti del Cuore**, è promotrice del "Progetto di Trasporto Solidale" per persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, di seguito indicato come "Progetto", il quale ha ad oggetto la concessione in comodato di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone svantaggiate e comunque per servizi di pubblica utilità, assistenza alla popolazione, gestione e prevenzione dell'emergenze, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- il "Progetto" ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali;

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo la Fondazione si impegna a concedere in comodato d'uso all'Ente Beneficiario o ad Associazione dallo stesso indicata e ritenuta meritevole dalla Fondazione, che si impegna ad acquisirlo ex artt. 1803 e ss. c.c., un autoveicolo, descritto al successivo art. 5, attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate e comunque per servizi di pubblica utilità, assistenza alla popolazione, gestione e prevenzione dell'emergenze.

La Fondazione fornirà il predetto veicolo attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente presenti sul territorio, concedendo a questi ultimi visibilità in spazi ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo che precede. Le parti, pertanto, con la presente scrittura, si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle condizioni appresso precisate, alla stipula del contratto a prestazioni corrispettive che avrà ad oggetto il veicolo descritto al successivo art. 5.

↓

↓

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Protocollo Arrivo N. 941/2024 del 08-01-2024
Allegato 1 - Class. 7.15 - Copia Documento

3) DESCRIZIONE DEL “PROGETTO”

Il “Progetto” si realizza attraverso le fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Accordo che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti alla stipula dell’Accordo

- a) Proposta del “Progetto di Trasporto Solidale”;

Fasi successive alla stipula dell’Accordo:

- b) Predisposizione di un’apposita lettera di presentazione del progetto (*Allegato 1*) e della Carta dei servizi (*allegato 2*); la lettera di presentazione (*Allegato 1*), recante il logo e la sottoscrizione dell’Ente Beneficiario, potrà essere trasmessa dalla Fondazione anche previo contatto telefonico in occasione del quale verranno fissati idonei appuntamenti al fine di concordare l’orario e le modalità più consone per la presentazione di una importante iniziativa a favore dell’Ente Beneficiario. Oltre alla suddetta lettera di presentazione afferente all’avvio del “Progetto”, l’Ente Beneficiario se richiesto dalla Fondazione, rilascerà una nuova lettera di presentazione conforme al fac simile allegato (*Allegato 3*) per il successivo Progetto di raccolta delle sponsorizzazioni. Le suddette lettere di presentazione potranno essere inoltrate anche successivamente dalla Fondazione a propria discrezione, cura e spese. L’allegato 2 dovrà essere aggiornato alla data di ogni periodo contrattuale di rifinanziamento del Progetto al fine di permetterne l’utilizzo in ogni periodo in cui saranno contattate le attività economiche.
- c) Consegna, da parte dell’Ente beneficiario, qualora ne sia in possesso, di elenco di soggetti potenzialmente interessati a partecipare al Progetto, ai quali verrà proposta la sponsorizzazione.
- d) Convocazione in accordo con la Fondazione, a cura dell’Ente Beneficiario e presso la sede dello stesso, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto”.
- e) Comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Accordo.
- f) Sottoscrizione del Contratto di comodato dell’autoveicolo (*Allegato 4*) e del documento per l’allestimento grafico del mezzo (*Allegato 5*), precedentemente alla Cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire in presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, che saranno espressamente invitati tramite apposita comunicazione (*allegato 6*), ai quali l’Ente Beneficiario consegnerà un Attestato di riconoscimento (*Allegato 7*).

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO”

La sottoscrizione del contratto di comodato e la conseguente consegna dell’autoveicolo, posto il rispetto di tutte le condizioni e termini come stabiliti al precedente art. 3 e dell’eventuale adozione, ove richiesto dalla legge, da parte dell’Ente Beneficiario di apposito provvedimento amministrativo atto a manifestare la propria adesione al “Progetto”, è subordinata al realizzarsi della seguente condizione: la sottoscrizione, entro il termine minimo di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data della conferenza stampa di cui all’art. 3 lett. d) della presente scrittura, di validi contratti di sponsorizzazione che rappresentino il 60% (sessanta per cento) di copertura della superficie dell’autoveicolo destinato a tal fine.

Le parti convengono che il termine di scadenza suindicato (6 mesi), potrà essere prorogato, per ulteriori sei mesi (6 mesi), su richiesta della Fondazione e previa comunicazione scritta.

Entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione di cui sopra, la Fondazione si impegna a comunicarne all’Ente Beneficiario l’avveramento mediante comunicazione scritta.

4 bis) DURATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

- a) La durata del contratto di comodato d’uso è prevista per complessivi 8 (otto) anni nell’ambito dei quali saranno portati avanti quattro progetti di sponsorizzazione: ogni progetto di finanziamento sarà relativo ad un biennio. Tale durata è subordinata all’avverarsi delle condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 4. Decorsi 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto di comodato, la Fondazione, previa comunicazione all’Ente Beneficiario, anche a mezzo e-mail, **potrà** quindi dare corso al nuovo “Progetto” con riferimento al secondo periodo, costituito dal biennio successivo al primo in cui il mezzo è già in dotazione all’Ente Beneficiario, come descritto all’art. 3 della presente scrittura. Stessa procedura verrà applicata per tutti i successivi periodi in cui si articola il presente contratto. L’Ente Beneficiario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione di volta in volta del nuovo “Progetto”.
- b) In considerazione del carattere aleatorio dell’attività di raccolta delle adesioni al progetto, le parti consensualmente pattuiscono che il mancato verificarsi della condizione di cui all’art. 3, comporterà il diritto della Fondazione di risolvere per giusta causa il presente accordo in occasione di ogni periodo ed

a seconda di quale Progetto non dovesse realizzarsi, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o Pec, con espressa esclusione di ogni diritto di risarcimento danni e/o rimborso spese a favore dell'Ente Beneficiario.

La riconsegna del mezzo dovrà comunque avvenire entro 1 (uno) mese dalla ricezione della comunicazione e con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell'Ente Beneficiario.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Nei termini ed alle condizioni di cui agli art. 4) e 4 Bis) del presente Accordo, la Fondazione, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 autoveicolo di marca _____ modello _____, idoneo per caratteristiche tecniche al:

O trasporto di nr. _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. _____ (_____) sedia a rotelle, destinato al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari;

O ai servizi di pubblica utilità, assistenza alla popolazione, gestione e prevenzione dell'emergenze.

L'Ente Beneficiario si impegna, sin d'ora, all'utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio di _____ e, comunque, non al di fuori del territorio nazionale, salvo il consenso scritto della Fondazione, per l'intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà della Fondazione o da questa detenuto in locazione finanziaria o in virtù di noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di comodato di durata biennale con decorrenza dal giorno di avvenuta consegna dell'automezzo.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

L'Ente Beneficiario si impegna ad utilizzare per tutta la durata del periodo di comodato il mezzo concesso in uso al fine di non pregiudicare la fiducia riposta dagli sponsor nei confronti del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun Contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Accordo e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) VISIBILITA' SPONSORIZZAZIONI

La Fondazione provvederà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, alla ricerca di sponsorizzazioni del "Progetto" presso aziende del territorio alle quali verrà concessa visibilità in spazi disponibili sull'autoveicolo.

Tale visibilità concessa non dovrà essere contraria all'ordine pubblico, alle finalità del beneficiario ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

8) SPONSORIZZAZIONI NEL CORSO DEL PERIODO

È fatto salvo il diritto della Fondazione di allocare spazi sponsorizzati successivamente alla consegna dell'automezzo. In tale caso l'Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Fondazione l'autoveicolo, previa richiesta scritta da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'intervento.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente Accordo ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato d'uso.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato da parte della Fondazione così come la mancata presa in consegna di detto autoveicolo da parte dell'Ente Beneficiario o la revoca dell'autorizzazione ad intraprendere la campagna di sponsorizzazione obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti dall'altra parte qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa o salvo quanto previsto all'art. 4 bis) lett.b.

Il mancato utilizzo del mezzo attrezzato da parte dell'ente beneficiario, e/o la restituzione anticipata dello stesso rispetto alla durata biennale del comodato, obbligherà l'ente beneficiario, quale parte inadempiente, al risarcimento dei danni patiti dalla concedente e dagli sponsors qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa. In ogni caso la mancata presa in consegna del veicolo da parte dell'ente o la mancata ottemperanza da parte di questi agli obblighi assunti nel presente contratto è, in particolare, all'art. 3, darà la possibilità alla Fondazione di affidare il veicolo ad altra associazione o Ente avente titoli e necessità restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a fronte dell'impegno sottoscritto dalle e con le attività

economiche che hanno partecipato al Progetto.

L'Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare alla Fondazione Progetti del Cuore l'autorizzazione ad intraprendere la campagna di raccolta sponsorizzazione se non in virtù di giusta causa imputabile alla Fondazione.

10) CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

L'Ente Beneficiario si impegna a comunicare entro 7 giorni dalla comunicazione di avvio del Progetto se ha aderito a Iniziative similari alla presente negli ultimi 12 mesi con Società diverse dalla Fondazione Progetti del Cuore e si impegna a non aderire e/o patrocinare iniziative simili o concorrenti per la durata della campagna di sponsorizzazione, onde evitare sia di penalizzare la presente Iniziativa sia di ingenerare confusione tra i soggetti potenzialmente interessati alla stessa.

Nell'eventualità in cui l'Ente Beneficiario si trovasse nella necessità di avviare nuove Iniziative analoghe alla presente o rinnovare quelle in scadenza si impegna a darne comunicazione alla Fondazione.

11) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita, presso il domicilio comunicato nel presente contratto o in quello risultante dai pubblici registri al ricevimento delle stesse se effettuata per lettera raccomandata A/R o Pec.

12) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 per come **modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018** e a livello europeo dal **GDPR 2016/679** – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati -, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Accordo verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Si allegano:

- 1) Lettera di presentazione;
- 2) Carta dei Servizi;
- 3) Lettera di presentazione periodi successivi;
- 4) Fac-Simile contratto di comodato, con relativi vademecum di gestione e verbale di consegna;
- 5) Modulo per la realizzazione grafica del mezzo;
- 6) Fac Simile invito alla cerimonia di consegna;
- 7) Fac Simile attestato di Partecipazione al Progetto

→ Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

L'ENTE BENEFICIARIO
Timbro

LA FONDAZIONE
Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

(Firma leggibile per esteso)

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Protocollo Arrivo N. 941/2024 del 08-01-2024
Allegato 1 - Class. 7.15 - Copia Documento

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4), 4 bis) e 12);

L'ENTE BENEFICIARIO
Timbro

LA FONDAZIONE
Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

(Firma leggibile per esteso)

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Protocollo Arrivo N. 941/2024 del 08-01-2024
Allegato 1 - Class. 7.15 - Copia Documento

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

REGISTRATI

di n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate e servizi di pubblica utilità

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____,

a seguito dell' "Accordo per la fornitura in comodato di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani, disabili e servizi di pubblica utilità" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

L' _____,

Indirizzo: _____,

Indirizzo pec _____,

e-mail: _____, Codice Fiscale _____,

P.IVA _____ in persona del/della Suo/Sua _____, nato a

_____ e residente in _____ alla

via _____ di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario"

e

la Fondazione Progetti del Cuore, con sede legale a Reggio Emilia (RE) in via G. Guicciardi n. 7, C.F. 91196440357 in persona del Suo legale rappresentate pro tempore munito dei necessari poteri Dott. Daniele Ragone, di seguito nel presente atto denominato/a anche semplicemente "**Parte comodante**";

Premesso

- che la sottoscrizione dell'"Accordo per la fornitura in comodato di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani, disabili e servizi di pubblica utilità" è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato e ne forma parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato.

Art. 2 – OGGETTO

2.a) La Fondazione Progetti del Cuore concede in comodato all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, nr. ____ (____) autoveicolo di marca _____ modello _____, come da verbale di consegna che sarà parte integrante del presente contratto (*Allegato 5B*), idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. _____ (____) passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. _____ (____) sedie a rotelle.

2.b) tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico di parte comodante, ma l'Ente Beneficiario si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, l'Ente Beneficiario si obbliga al rispetto dello scadenziario predisposto dalla

casa costruttrice relativo al rilascio dei tagliandi periodici di manutenzione, anche in relazione alla manutenzione dell'allestimento come omologato. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge del veicolo.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

- 3.a)** L'autoveicolo si intende concesso in comodato per il trasporto di persone diversamente abili e comunque per servizi di pubblica utilità, assistenza alla popolazione, gestione e prevenzione dell'emergenze. Il comodatario potrà disporre liberamente del veicolo per tutti gli usi consentiti dalla legge e dal presente contratto. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti e ad utilizzare il bene con la massima diligenza.
- 3.b)** Il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata ed a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire il bene secondo la previsione di cui all'art. 9 della presente scrittura, nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
- 3.c)** Il comodatario si impegna all'utilizzo del veicolo attrezzato, per tutti gli usi consentiti, non al di fuori del territorio nazionale, salvo il consenso scritto di Parte Comodante o di una Società partner del "Progetto," per l'intero periodo pattuito nel presente contratto.

Art. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate si intendono quelle così identificate dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5 – TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di Parte comodante e ne farà fede il relativo verbale. La consegna avverrà nelle mani di personale dell'Ente all'uopo incaricato.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà la durata di 8 (otto) anni a partire della data della consegna del mezzo, salvo quanto di seguito. Nel caso in cui la tempistica della raccolta di sponsorizzazioni biennali successive alla prima e volte alla conservazione del mezzo dovesse superare i termini di scadenza del precedente periodo, il contratto si prorogherà di diritto per il tempo necessario a garantire agli inserzionisti la permanenza della loro sponsorizzazione apposta sul mezzo per anni 2 a partire dalla data del verbale di riconsegna.

Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo, dandone comunicazione alla Comodante almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della scadenza finale del Contratto, che valuterà la fattibilità di detto rinnovo e ne darà comunicazione all'Ente. In caso di rinnovo le parti procederanno a sottoscrivere il contratto ed i relativi allegati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla scadenza del Contratto. Nel caso in cui la tempistica della raccolta di sponsorizzazioni necessaria al finanziamento del mezzo ed alla sua conservazione dovesse superare i termini di scadenza del precedente contratto, l'Ente potrà optare per richiedere una proroga temporanea del comodato del veicolo (che altrimenti verrebbe ritirato), il cui accoglimento rimarrà ad insindacabile discrezione della Fondazione Progetti del Cuore. Tale durata 8 (otto) anni, come già previsto dall'art. 4 bis dell'Accordo, è subordinata al rispetto delle condizioni previste negli articoli 3 e 4 dello stesso Accordo, che forma parte integrante della presente scrittura, ad eccezione di quanto previsto dalle "fasi antecedenti alla stipula dell'accordo" ed ovviamente dalla stipula del contratto di comodato, che è già in essere. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del "progetto" di due anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, salvo il diritto di recesso unilaterale di cui di seguito, le parti dovranno adempiere agli obblighi ed alle condizioni di realizzazione del nuovo "progetto" con riferimento al secondo periodo, di analoga durata, come descritte all'art. 3 dell'Accordo, ivi

compresa la restituzione del mezzo per il tempo necessario per apporre le nuove sponsorizzazioni. Stessa procedura verrà applicata per i successivi periodi in cui si articola il presente contratto. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del “progetto”, anche i termini, le facoltà concesse al Comodante, nonché le condizioni di realizzazione dello stesso come descritte dall’art. 4 e 4bis dell’Accordo.

Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO

Le parti concordano che Parte Comodante possa recedere unilateralmente dopo i primi 2 (due) anni o dopo i primi 4 (quattro) anni o dopo i primi 6 (sei) anni (a seconda di quale progetto non dovesse realizzarsi) in caso non si realizzi la condizione di cui al punto 4 e 4bis dell’Accordo, previo invio di lettera raccomandata A/R o Pec, 30 giorni prima della scadenza e con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’ente Beneficiario. In tal caso l’Ente dovrà procedere alla restituzione del veicolo allo scadere del termine di preavviso secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Altresì le parti concordano che parte comodataria possa recedere unilateralmente 6 (sei) mesi prima della scadenza dei primi 2 (due) anni, dei primi 4 (quattro) anni o dei primi 6 (sei) anni, il recesso anticipato comporta comunque l’obbligo della detenzione e dell’uso del mezzo sino alla scadenza dei primi 2 (due) anni, 4 (quattro) o 6 (sei) anni.

Art. 9 – RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO

L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario.

Art. 10 – CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario, al termine della durata del presente contratto, ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato, sarà dovuta in favore della Parte comodante una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA COMODANTE

- 11.a - Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., dell’assicurazione Kasko, della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali (ad eccezione delle franchigie che rimangono a carico dell’Ente Beneficiario), dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. In relazione al pagamento dei tagliandi da parte della Comodante, si precisa che il pagamento avverrà solo previa approvazione scritta tramite pec o fax del relativo preventivo che l’Ente dovrà far pervenire a mezzo fax o Pec. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno sopportate da parte comodante, comprese le spese necessarie per la sostituzione degli pneumatici quando necessario in base al chilometraggio effettuato. Parte comodante si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione.
- 11.b – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell’autoveicolo per causa non imputabile all’Ente, il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
- 11.c – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario, in caso di sinistro, a riparare l’autoveicolo, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell’autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporti la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.
- 11.d – Parte comodante si impegna a non apporre sull’autoveicolo sponsorizzazioni che per loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto

politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Parte comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

- 12.a– L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente Contratto.
- 12.b– È fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura; con riferimento alle Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, Parte comodante, previa richiesta scritta da parte dell'Ente Beneficiario, si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazione per iscritto. In ogni caso, ai fini della predetta autorizzazione, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a Parte comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
- 12.c– L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l'autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
- 12.d– L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ed anche in caso di autorizzazione per la concessione e/o prestito a terzi come previsto dal precedente art. 12.b, ad impiegare esclusivamente personale che si trovi in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell'utilizzo previsto dal presente contratto e, così, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per il particolare tipo di autoveicolo. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo nonché rispettare tutte le norme di legge con specifico riferimento al Codice della Strada tempo per tempo vigente.
- Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo nonché le spese di carburante.
- 12.e– L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a parte comodante copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la Società proprietaria del veicolo o altra Società partner dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, e comunque non oltre 15 giorni dalla stessa, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.
- 12.f– Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest'ultima, a sua volta, eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Beneficiario nei casi che di seguito vengono descritti e nonostante sia intervenuta l'autorizzazione di cui all'art. 12.b:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
 - in caso di partecipazioni con il veicolo a gare o competizioni sportive o a gare di velocità non autorizzate o in tutti i casi in cui il danno sia conseguenza di dolo del conducente;
 - in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacente.

- 12.g – È incombenza dell’Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.
- 12.h– In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche parte comodante. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa per tramite della Fondazione entro il termine di ventiquattro (24) ore o per i quali, per sua colpa, non verrà liquidato l’indennizzo. In tali casi l’Ente Beneficiario sarà obbligato a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a sostituire le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
- 12.i– È fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi di sponsorizzazione installati, né tanto meno di apporne di diversi. L’Ente Beneficiario è, altresì, obbligato ad informare parte comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori. Parte comodante si riserva il diritto di modificare e/o sostituire in qualsiasi momento le sponsorizzazioni. In tali casi, parte comodataria, provvederà direttamente all’apposizione e/o ripristino del messaggio promozionale fornito dalla Fondazione.

Art 12bis - VADEMECUM DI GESTIONE DEL MEZZO E PROCEDURE CONNESSE AL CONTRATTO DI COMODATO

Allegato al presente contratto di comodato d’uso e parte integrante dello stesso, è contemplato documento denominato “Vademecum di gestione del mezzo e procedure connesse al contratto di comodato”. Le parti convengono che detto allegato è parte integrante del presente contratto e l’Ente si impegna a rispettarlo.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12 e 12bis, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il presente contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali e/o utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3). In detti casi parte comodante potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo con esclusione di qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario.

Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all’indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano le norme del codice civile.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 per come **modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018** e a livello europeo dal **GDPR 2016/679** – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Accordo verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Si allega a far parte integrante del presente contratto:

- 5A) Verbale di Consegna;
- 5B) Vademecum di gestione del mezzo.

Letto, confermato e sottoscritto a _____

, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO
Timbro

LA FONDAZIONE'
Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore o
Procuratore con potere di firma

Legale Rappresentante Pro Tempore o
Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Nome e Cognome in stampatello)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17.

(Firma leggibile per esteso)

(Firma leggibile per esteso)

L'ENTE BENEFICIARIO
Timbro

LA FONDAZIONE'
Timbro

Legale Rappresentante Pro Tempore
o Procuratore con potere di firma

Legale Rappresentante Pro Tempore o
Procuratore con potere di firma

(Nome e Cognome in stampatello)

(Nome e Cognome in stampatello)

(Firma leggibile per esteso)

(Firma leggibile per esteso)

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Protocollo Arrivo N. 941/2024 del 08-01-2024
Allegato 2 - Class. 7.15 - Copia Documento